

MANUALE DELLE PROCEDURE P.A.C. DELL'ASP DI ENNA

REGOLAMENTO DELLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI

AREA P.A.C.:

DEBITI E COSTI

AZIONI P.A.C.:

11.1/11.2/11.3/11.4/

STRUTTURA RESPONSABILE DELLA
REDAZIONE:

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA

Codice Fiscale e Partita IVA: 01151150867

REGOLAMENTO DELLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI

PARTE I

REGOLAMENTO GENERALE

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art.1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina l'attività di contrattazione posta in essere dall'Azienda ai fini della acquisizione di beni e servizi, occorrenti per il regolare svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Le forniture di beni e servizi, di cui al presente Regolamento sono aggiudicate in ottemperanza alla normativa vigente in materia di appalti pubblici.

Il presente regolamento non si applica ai lavori pubblici, che restano disciplinati dalla specifica normativa di settore.

Art.2

NORMATIVI DI RIFERIMENTO PRINCIPI E FINALITÀ

Le disposizioni del presente regolamento si armonizzano con le norme contenute nel:

- D.Lgs. 50 del 18/04/2016 (Codice degli appalti)
- D.Lgs . n.56 del 19/04/2017 (Decreto correttivo)
- Disposizioni del codice civile in materia
- Linee Guida Anac
- Legge Regionale n.17/2004 art. 43 in ordine all'attuazione di forme di acquisto consorziate;
- Legge regionale 14/04/2009 n.5 articolo 5, comma 11, in ordine a forme di acquisto di beni e servizi centralizzati a livello di bacino

Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'acquisizione di beni e servizi si ispiri ai criteri di:

- a) Coerenza con il sistema budgetario anche tramite adeguata programmazione con l'obiettivo dell'efficacia, efficienza ed economicità;
- b) Trasparenza e concorrenzialità: assicurando la pubblicizzazione dell'oggetto e delle condizioni contrattuali anche attraverso il ricorso alle più avanzate modalità offerte dai sistemi telematici e informatici avendo altresì cura di evidenziare i criteri di scelta del contraente.
- c) Professionalità: la funzione di contrattazione è espletata in via ordinaria in forma accentrata, dall'U.O.C. Servizio Provveditorato, al fine di garantire l'uniformità, la trasparenza e la correttezza delle procedure, e per quanto di specifica competenza , dalla U.O.S. Economato Centrale e Periferica.

Art. 3

CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Fermo restando il rispetto dei principi generali, l'individuazione degli importi relativi ai singoli acquisti da effettuare determina l'assoggettamento alle diverse modalità di scelta dei fornitori previste dalla vigente normativa.

Rileva al riguardo la distinzione generale tra:



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA

Codice Fiscale e Partita IVA: 01151150867

- acquisti di importo pari o superiore al valore di soglia comunitaria o nazionale;
- acquisti di importo inferiore al predetto valore.

L'aggiudicazione o l'affidamento delle forniture può avvenire, in ottemperanza alla normativa vigente e ai principi evidenziati all'art.2 punto b), secondo uno dei seguenti criteri:

- a favore dell'offerta al prezzo più basso;
- a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa (c.d. qualità -prezzo).

Nel caso di contratti da cui derivi un'entrata per l'Azienda, l'aggiudicazione o l'affidamento avvengono a favore dell'offerta contenente il prezzo più alto o a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa .

Art. 4

DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DI GARA E FORNITURE IN LOTTI

Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici, ai fini del rispetto delle Soglie Comunitarie è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA.

Tale calcolo deve tenere conto del valore massimo stimato, ivi compresa ogni forma di opzione o rinnovo esplicitamente previsto dal contratto, compresi altresì gli oneri per la sicurezza (DLgs. 09.04.2008 N. 81 e ss.mm.ii.).

E' fatto divieto di scorporo o frazionamento delle forniture di beni e servizi allo scopo di sottrarle all'applicazione del presente Regolamento Generale con riguardo alla determinazione dell'importo di gara.

In deroga è consentita la suddivisione delle forniture in lotti, qualora tale suddivisione sia supportata da ragioni di opportunità tecnica, economica o gestionale.

Art.5

SPECIFICHE TECNICHE-CAPITOLATI SPECIALI TECNICI

Le specifiche tecniche della fornitura devono formare oggetto ed essere contenute in appositi Capitolati Speciali di Gara/ Capitolati Tecnici.

Nei Capitolati Speciali, possono essere inserite clausole in deroga a quelle del presente Capitolato Generale, per esigenze derivanti dalla specificità merceologica della fornitura medesima.

Le specifiche tecniche vengono responsabilmente definite dagli organi tecnici dell'Azienda individuati come competenti a seconda dell'oggetto della fornitura.

Tali specifiche devono definire con attenzione precisione le caratteristiche richieste dei prodotti e dei servizi che l'Azienda intende acquisire, consentendo scelte tali da garantire la massima corrispondenza tra le esigenze e la fornitura.

E' vietato l'inserimento di specifiche tecniche che, menzionando prodotti di una determinata fabbricazione e provenienza, abbiano l'effetto di favorire o eliminare talune imprese o singoli beni.

E' vietata, di conseguenza l'indicazione di marchi, brevetti o tipi nonché la specificazione di un'origine o di una produzione determinata; tuttavia tale indicazione se accompagnata dalla dizione o "equivalente" è ammessa quando l'oggetto del contratto non può essere descritto diversamente mediante specifiche tecniche generiche idonee ad individuare quanto occorrente.

Gruppi di lavoro:

In considerazione della specificità o importanza strategica e/tecnica dell'appalto in particolare per gare soprasoglia, la redazione del relativo capitolato speciale può essere affidata ad un gruppo di lavoro appositamente nominato dalle competenti Direzioni Sanitaria ed Amministrativa.

Contestualmente viene nominato il Presidente.

Al Presidente competono tutte le funzioni correlate a convocazioni, coordinamento dei lavori e responsabilità del rispetto della tempistica, delle istruttorie e della corretta redazione dei capitolati.

Il predetto "Gruppo di Lavoro" deve operare senza indugio, nei tempi più brevi, giustificando i tempi di sospensione delle operazioni anche in relazione alla complessità ed al valore dell'appalto, di regola entro il termine di 30 giorni dalla data dell'affidamento dell'incarico.

Per il personale dipendente dell'Azienda la partecipazione al gruppo di lavoro di cui al presente articolo costituisce infatti dovere d'ufficio, rientrando nei compiti ordinari delle proprie mansioni.

Art 6 CAMPIONATURE -DEMO

Relativamente alle forniture di beni possono essere richieste campionature al fine di consentire la valutazione di idoneità e conformità alle prescrizioni tecniche dei capitolati e/ o per l'attribuzione dei punteggi di qualità.

Le quantità di campioni necessarie e le modalità di presentazione vengono precisate negli atti di gara.

La valutazione delle campionature deve essere effettuata successivamente all'apertura della documentazione tecnica e precedere l'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche.

I campioni devono essere richiesti in misura tale da rappresentare quantitativi ragionevolmente congrui rispetto a quelli oggetto della gara. Salvo diverse indicazioni i campioni sono forniti a titolo gratuito, senza alcuna restituzione né addebito per l'Azienda.

Per le apparecchiature/attrezzature si può prevedere, al fine di consentire al Sanitario o alla Commissione Tecnica e/ o Giudicatrice una corretta valutazione di idoneità e conformità delle apparecchiature offerte, l'effettuazione della demo, qualora sia possibile in relazione all'ingombro e trasportabilità dei beni, da parte della ditta concorrente, tramite l'intervento di uno Specialista del prodotto, incaricato dalla ditta partecipante, entro i termini assegnati e secondo le modalità che verranno esplicitate nel capitolato speciale.

Delle operazioni di valutazione sui campioni e/o demo deve essere redatto motivato verbale da parte delle Commissioni Tecniche o dalle Commissioni Giudicatrici.

Art.7 Sopralluoghi e collaudi

Qualora le procedure di gara prevedano sopralluoghi da parte delle Ditte interessate, detti sopralluoghi dovranno essere eseguiti in maniera individuale da parte delle singole ditte evitando che le stesse possano entrare in contatto tra loro durante il sopralluogo-

Le ditte aggiudicatriche dovranno provvedere a proprio totale onere ed in contraddittorio con personale aziendale incaricato dal Servizio Tecnico al collaudo delle apparecchiature elettromedicali. La ditta aggiudicataria dovrà fornire a proprio completo carico le attrezzature necessarie per l'effettuazione dello specifico collaudo e per l'effettuazione di tutte le misure di compatibilità elettrica inerenti.

Art.8 Acquisti di prodotti determinati

L'individuazione di un prodotto in forma specifica, con l'indicazione di marca, tipo e produzione determinati è ammessa solo quando, per particolarità tecniche o per ragioni attinenti alla protezione dei diritti di esclusiva il prodotto stesso può essere fornito unicamente da una ditta determinata con il grado di appropriatezza richiesto.



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA

Codice Fiscale e Partita IVA: 01151150867

Tale circostanza deve risultare da dichiarazione dei Dirigenti responsabili richiedenti, nella quale devono essere evidenziate in modo esauriente e analitico le motivazioni addotte a supporto dell'acquisto senza il previo esperimento di gara.

Detta procedura è disciplinata nel regolamento degli acquisiti in esclusiva.

Art. 9
Responsabile del Procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è individuato nella persona del Dirigente dell'U.O.C. Servizio Provveditorato .

Per ogni procedura di acquisto viene individuato all'interno dell'U.O.C. un referente a cui affidare tutti i compiti istruttori e di raccordo con le parti coinvolte, tecnici, utilizzatori dei beni o dei servizi sotto la vigilanza sui tempi tecnici e burocratici del RUP ai fini di un corretto e rapido svolgimento delle procedure di acquisizione.

Gli atti di gara sono custoditi sotto responsabilità del Referente Istruttore all'interno dei locali dell'U.O.C. Provveditorato.

Le Commissioni Tecniche e/ Giudicatrici nominate opereranno all'interno dei locali messi a disposizione dall'U.O.C. Provveditorato, riconsegnando gli atti ai funzionari incaricati al termine di ogni sessione dei lavori.

Art.10
Documentazione del percorso di acquisto

Le richieste di acquisizione di beni e servizi devono essere effettuate utilizzando l'apposita modulistica differente per tipologia di bene.

Le richieste di servizi devono contenere chiare ed esaustive descrizioni tecniche atte ad individuare inequivocabilmente il particolare servizio da acquisire nonché le motivazioni per l'affidamento all'esterno collegate ad analisi attenta di impossibilità ad effettuare con personale interno ed ove necessario essere corredate da capitolato speciale tecnico.

Le evidenze documentali del percorso di acquisto devono concretizzarsi in un supporto cartaceo, o informatico, non manipolabile o modificabile a posteriori e idoneo a registrare l'operato dell'azienda.

Gli atti di gara sono custoditi sotto responsabilità del Referente Istruttore, all'interno dei locali dell'U.O.C. Servizio Provveditorato.

Le Commissioni nominate opereranno all'interno dei locali messi a disposizione dalla U.O.C. Servizio Provveditorato, riconsegnando gli atti ai funzionari incaricati della struttura stessa al termine di ogni sessione dei lavori.

Per ragioni legate alla riservatezza degli atti, segretezza delle informazioni ed al fine di garantire l'uniformità, la trasparenza e la correttezza delle procedure e della custodia documentale, ogni atto di gara è trattato all'interno della U.O.C. Servizio Provveditorato.

PARTE II

ACQUISTI D'IMPORTO PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA ONAZIONALE

Art.11 Disposizioni Generali

Gli acquisti d'importo pari o superiore al valore della soglia comunitaria avvengono previo esperimento di gare mediante le sottoindicate procedure:

- procedura aperta (asta pubblica) art.60 D.lgs. 50/2016; in tale procedura ogni operatore economico può presentare offerta;
- procedura ristretta (licitazione privata-appalto concorso) art. 61 D.Lgs 50/2016; ogni operatore economico può chiedere di partecipare, ma possono partecipare soltanto gli operatori invitati dalle stazioni appaltanti con le modalità stabilite dal codice;
- procedure negoziate (art.63 D.Lgs 50/2016); in dette procedure le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto;
- dialogo competitivo (art.64 D.Lgs 50/2016); si fa ricorso a tale procedura nei casi di appalti particolarmente complessi, dove si ritiene opportuno avviare un dialogo con i candidati ammessi, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le necessità espresse e sulla base delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte;
- accordi quadro (art.54 D.Lgs 50/2016); è un accordo concluso con uno o più operatori economici la cui durata non può superare i 4 anni e ha lo scopo di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo , con particolare riferimento ai prezzi e se del caso alle quantità;
- sistemi dinamici di acquisizione (art.55 D.Lgs 50/2016); è un sistema di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, limitato nel tempo e per tutta la sua durata a qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri.

L'Azienda, per motivi di convenienza o per sopraggiunte riconsiderazioni operative, può non procedere all'aggiudicazione definitiva senza che le ditte concorrenti possano vantare diritti, interessi o qualsiasi forma di risarcimento.

Art.12 Commissione Giudicatrice

La Commissione Giudicatrice viene appositamente e formalmente nominata, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e del presente regolamento, successivamente all'arrivo delle offerte economiche.

La stessa, nominata in numero dispari, minimo tre componenti e massimo cinque, opera sulla base dei criteri stabiliti dal capitolato speciale e dagli atti di gara.

Contestualmente alla nomina viene individuato Il Presidente della Commissione a cui competono tutte le funzioni correlate a convocazioni, coordinamento dei lavori e responsabilità del rispetto della tempistica, delle istruttorie e dei verbali.

La Commissione Giudicatrice stessa provvederà, in seduta riservata, alla verifica di conformità/idoneità dei beni e servizi offerti in caso di gara al prezzo più basso o all'attribuzione del punteggio di qualità in caso di aggiudicazione prevista secondo il criterio dell'offerta più



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA

Codice Fiscale e Partita IVA: 01151150867

vantaggiosa secondo i criteri della qualità e del prezzo e, in seduta pubblica all'apertura dei plichi delle buste contenenti le offerte economiche ed all'esperimento delle procedure di gara sino a giungere all'aggiudicazione provvisoria.

La Commissione Giudicatrice, essendo collegio perfetto, deve operare in seduta plenaria mantenendo assoluto riserbo sulle valutazioni effettuate sino ad intervenuta aggiudicazione dell'appalto con atto formale definitivo.

La predetta Commissione deve operare senza indugio, giustificando i tempi di sospensione delle operazioni anche in relazione alla complessità ed al valore dell'appalto.

Art. 13

Stipula del contratto

Aggiudicazione della fornitura deve intendersi immediatamente vincolante per la ditta aggiudicataria, mentre per l'Azienda sarà efficace dopo l'aggiudicazione definitiva mediante Deliberazione del Direttore Generale o determina del Direttore della U.O.C. Servizio Provveditorato e la verifica del possesso dei requisiti di legge dell'aggiudicatario e si perfezionerà con la sottoscrizione del relativo contratto.

I contratti verranno stipulati:

- a) per le forniture e servizi di valore o superiore alla soglia comunitaria mediante contratto;
- b) per le forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria; mediante scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art.1326 e ss. del codice civile, in forma scritta, per via telematica o per posta.

Ogni spesa inerente agli adempimenti connessi alla stipula contrattuale è a totale carico del fornitore aggiudicatario.

E' ammessa la stipulazione di contratti per adesione con riferimento a tariffe, listini e offerte comunque acquisite in forma scritta o per via telematica, in caso di monopolio legale o per accertata convenienza.

L'aggiudicazione, così come la corresponsione dei corrispettivi contrattuali, è subordinata alle condizioni sospensive di cui al DPR 252/98, ed alla accertata regolarità contributiva dell'aggiudicatario mediante ottenimento del DURC.

E' altresì obbligatoria, ai fini dell'aggiudicazione e stipula contrattuale, la redazione del D.U.V.R.I. nei casi previsti dalla normativa di riferimento.

In assenza di rischi interferenziali non occorre redigere il D.U.V.R.I. rimanendo tuttavia necessario indicare nella documentazione di gara (bandi, inviti e richieste di preventivo) che l'importo degli oneri di sicurezza è pari a zero.

La durata del contratto è stabilita negli atti di gara.

Nel contratto è definita la data di inizio e di fine rapporto contrattuale.

Nel corso dell'esecuzione della fornitura, in caso di sopravvenute maggiori o minori necessità, l'Azienda può richiedere un aumento o diminuzione della fornitura e/o servizio fino alla concorrenza di un quinto dell'importo globale dell'appalto, salvo indicazioni particolari contenuti negli atti di gara e nel rispetto delle condizioni di aggiudicazione.

Il fornitore, a richiesta dell'azienda, è tenuto ad adempiere le proprie prestazioni anche oltre la data di scadenza per la durata massima di un semestre alle stesse condizioni in vigore, nelle more di esperimento ed aggiudicazione di nuova gara.

Raggiunto il valore massimo previsto nel contratto, compresi gli incrementi consentiti, anche prima del termine contrattuale, l'aggiudicatario deve darne comunicazione all'Azienda; lo stesso contestualmente dichiara per iscritto se intende recedere dal contratto oppure proseguire.

Qualora prevista dalla normativa vigente sarà possibile la rinnovazione dei contratti, purchè tale clausola sia stata espressamente prevista dal capitolato di gara e/o dagli atti di gara.

Art.14
Depositi cauzionali

Il deposito cauzionale provvisorio, garanzia a corredo dell'offerta, è disciplinato dall'art. 93 del D.Lgs.50/2016. Detto deposito deve avere una validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è automaticamente svincolato al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

E' altresì prevista la possibilità di rivalersi sulla cauzione provvisoria in proporzione dell'importo complessivo di gara, quale risarcimento a titolo di responsabilità precontrattuale così come previsto dal codice civile, nelle ipotesi in cui una o più delle ditte partecipanti si ritiri a procedura avviata.

Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime nonché del rimborso che l'azienda avesse pagato in più, durante l'esecuzione della fornitura, in confronto del credito del fornitore. E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al momento in cui sono esauriti tutti gli obblighi derivanti dal contratto, così come previsto nei capitolati Speciali.

La ditta aggiudicataria sarà tenuta a prorogare la validità di detta cauzione qualora l'Azienda faccia ricorso alla proroga/rinnovo.

Art.15
Responsabilità Civile-Polizze assicurative

Qualora lo richieda la particolare complessità o difficoltà dell'appalto, l'Azienda ha facoltà di richiedere all'aggiudicatario di stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi specifici.

La ditta aggiudicataria dovrà avvalersi di personale qualificato, in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti in materia previdenziale, fiscale, di igiene ed in materia di sicurezza sul lavoro.

La ditta aggiudicataria sarà direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare all'Azienda Sanitaria ed a terzi nell'espletamento della fornitura anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte (es. subappalto, A.T.I.)

L'azienda sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà l'aggiudicatario nell'esecuzione del contratto.

Art.16
Esecuzione delle forniture

Il fornitore deve eseguire le forniture nelle quantità occorrenti all'azienda durante il periodo stabilito, nei tempi e nei luoghi indicati.

Nell'esecuzione della fornitura, del bene e del servizio, il fornitore ha l'obbligo del rispetto dei regolamenti igienici, delle norme prescritte per la buona conservazione delle merci e di ogni altra norma di carattere antinfortunistico esistente; ferma restando la responsabilità ai sensi di legge per danno procurato; in tal caso il fornitore è tenuto al risarcimento. Laddove sia presente materiale ingombrante di risulta della consegna (cartoni, bancali, imballaggi ecc.) la ditta fornitrice dovrà ritirarlo a proprio onere.



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA

Codice Fiscale e Partita IVA: 01151150867

Le forniture non conformi alle caratteristiche prescritte dal contratto sono restituite dall'azienda con motivazione scritta; il fornitore è tenuto a sostituirle tempestivamente ed a proprie spese con altre rispondenti alle clausole contrattuali o di capitolato speciale.

E' nella facoltà dell'Azienda provvedere, qualora ne sussista la convenienza o la necessità, ad acquisti presso altre ditte presenti sul mercato, di particolari partite di merci relative al rapporto di aggiudicazione in essere.

I contratti di fornitura di macchine e/o apparecchiature debbono provvedere, ove necessario, all'addestramento all'uso del personale addetto, nonché l'assicurazione di poter fornire pezzi di ricambio e materiale di consumo dedicato per almeno 5 anni dopo il periodo di garanzia obbligatorio, nonché su specifica richiesta aziendale, la disponibilità alla manutenzione ordinaria e straordinaria full-risk per almeno tre anni dopo la garanzia biennale.

Art.17
Modalità di consegna

Il fornitore è tenuto alla consegna delle merci o all'esecuzione del servizio nel tempo e nel luogo indicato in via generale nel contratto o disposto con il dovuto dettaglio tramite ordine scritto.

All'atto della consegna delle merci, le stesse sono sottoposte a verifica quantitativa da aperte di un dipendente incaricato del ricevimento ed in contraddittorio col fornitore o con chi presenta la merce. L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità in ordine ad eventuali vizi delle merci stesse non rilevabili al momento del primo controllo in fase di consegna.

Gli appalti di forniture di beni e servizi possono essere soggetti a verifica in ogni momento da eseguirsi da parte del personale dell'Azienda e, ove necessario da esperti esterni.

Nel caso in cui la verifica qualitativa e di conformità tecnica richieda particolari competenze, non possedute dal dipendente che riceve la merce, la stessa è affidata al direttore della Struttura Complessa richiedente o suo delegato.

Le merci valutate immediate non conformi debbono essere respinte ed immediatamente sostituite.

L'aggiudicatario è obbligato a eliminare, a proprie spese tutti i difetti rilevati in corso di fornitura e dipendenti da vizi di costruzione o da difetti di materiali impiegati.

I Capitolati Speciale di Gara potranno riportare, in ordine alle clausole di consegna, eventuali ulteriori specifiche che potranno integrare e/o derogare o sostituire quelle previste nel presente articolo.

Art.18
Garanzia

L'aggiudicatario garantisce i prodotti, i materiali, le apparecchiature fornite da tutti i difetti ed inconvenienti, per un periodo di 24 mesi o diverso periodo a seconda di quanto richiesto negli atti di gara decorrente dalla data di effettiva consegna e/o collaudo.

L'aggiudicatario, pertanto, è obbligato ad eliminare a proprie spese, tutti i difetti manifestatesi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti o da vizi di costruzioni o da difetti dei materiali impiegati.

Nel caso la riparazione o la sostituzione dei beni difettosi non avvenga entro i termini stabiliti nel Capitolato Speciale, l'Azienda può fare eseguire da altre imprese gli interventi necessari ad eliminare gli inconvenienti riscontrati o reperire sul mercato i beni da sostituire addebitando i relativi importi all'aggiudicatario.

Art.19
Cessione e subappalto

La materia del subappalto è disciplinata dall'art.105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed è ammessa entro il limite del 30% del valore complessivo del contratto.

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere o di dare in subappalto l'esecuzione di tutta o di parte della fornitura di beni e servizi, oggetto del contratto senza il preventivo consenso formale scritto dell'Azienda.

Le cessioni e i subappalti senza consenso o qualsiasi atto diretto a nasconderle, fanno sorgere nell'Azienda il diritto di sciogliere il contratto e di effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno.

L'autorizzazione alla cessione o al subappalto è subordinata al possesso dei requisiti da parte del soggetto interessato, previsti dalle normative vigenti.

L'azienda si riserva di richiedere ogni dichiarazione, attestazione o documento che riterrà opportuno acquisire ai fini dell'autorizzazione, ivi compresa copia del contratto di subappalto sottoscritto dalle parti interessate.

Nei casi di subappalto autorizzati rimane invariata la responsabilità dell'impresa contraente, la quale continua a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali.

Art.20
Adeguamento dei prezzi

I prezzi quotati nelle offerte per la partecipazione alle varie procedure di gara debbono essere mantenuti dagli offerenti fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, salvo i casi di variazione previsti dal codice degli appalti ai sensi dell'art.106, fatta salva eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi del codice civile e della variazione ISTAT.

Art.21
Penalità contrattuali

Il fornitore può essere soggetto all'applicazione di penali, secondo le prescrizioni contenute negli atti di gara, in particolare quanto esegue la fornitura dopo il termine stabilito o sostituisca con ritardo la merce consegnata ritenuta non conforme, ovvero non esegua anche parzialmente la fornitura.

L'importo massimo della penale da applicare non può superare il 10 per cento del valore annuale complessivo del contratto. La penale può essere applicata anche trattenendo la liquidazione di quota parte delle fatture pervenute.

Nel caso di inadempienza contrattuale, qualora si debba provvedere all'acquisto di prodotti simili sul mercato, l'Azienda oltre all'applicazione della penale addebita al fornitore inadempiente l'eventuale maggiore prezzo pagato rispetto a quello pattuito rivalendosi a tal fine sull'eventuale deposito cauzionale o sull'importo dei pagamenti da eseguirsi.

E' fatta salva la facoltà dell'Azienda di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale.

Art. 22
Modalità e tempi di pagamento

Le fatture devono essere emesse dal fornitore con l'indicazione degli elementi atti ad identificare l'ordine a cui si riferiscono; le stesse, corredate dai documenti che attestano il regolare ricevimento della merce o l'avvenuta corretta esecuzione del servizio sono liquidate dagli uffici competenti.

Il pagamento delle fatture viene disposto, di regola, entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura, fatte salve diverse condizioni pattuite tra i contraenti evidenziati negli atti di gara.

In caso di cessione del credito, si applica il disposto dell'art.117 del D.Lgs. 163/2006 il credito dovrà notificare all'Azienda copia legale dell'atto di cessione, redatto secondo legge.

L'Azienda può sospendere i pagamenti al fornitore qualora siano state contestate inadempienza nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art.1460 c.c.).

Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

Art.23

Inadempimenti

In caso di inadempimento anche parziale da parte del fornitore anche di uno solo degli obblighi imposti dal contratto, è facoltà dell'Azienda ritenere, anticipatamente, risolto di diritto il medesimo, senza che il fornitore possa vantare il beneficio del termine di cui all'art.1454 del codice civile.

In tal caso il fornitore incorre nella perdita dell'eventuale deposito cauzionale per un importo pari al danno arrecato.

L'Azienda ha facoltà di esercitare tale diritto solo dopo aver inoltrato contestazione scritta al fornitore e constatato che lo stesso non abbia provveduto a sanare le irregolarità contestate nei termini prescritti.

Il fornitore che recede unilateralmente da contratto incorre nella perdita delle'eventuale deposito cauzionale, fatto salvo l'obbligo di rifondere all'Azienda il danno arrecato, per intero in caso di sufficiente copertura deposito cauzionale o in parte qualora il deposito non risulti sufficiente a coprirlo integralmente; in tali casi potrà essere operata trattenuta sulla liquidazione di fatture pervenute.

L'aggiudicatario non può sospendere le forniture per il solo effetto di contestazioni sorte tra le parti. Per ogni controversia è competente esclusivamente il Foro di Enna.

Art.24

Risoluzione del contratto

L'Azienda potrà avvalersi della facoltà di cui all'art.1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo PEC di risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:

L'aggiudicatario può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità a eseguire il contratto, in conseguenza di causa non imputabili allo stesso secondo il disposto dell'art.1672 del c.c.

La risoluzione del contratto ha effetto retroattivo, salvo il caso di contratti ad esecuzione continua o periodica riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

Art. 25

Accesso agli atti

In conformità al principio giuridico della trasparenza dell'azione amministrativa, viene riconosciuto il diritto di accesso agli atti ai fornitori che vi abbiano interesse, secondo le modalità



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA

Codice Fiscale e Partita IVA: 01151150867

previste dalla Legge 241/90 e s.m.i. nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza di cui al D.Lgs.196/03.

Art.26
Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa integrale richiamo e riferimento alle disposizioni di legge, nazionale e regionale, vigenti in materia di pubbliche forniture.



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA

Codice Fiscale e Partita IVA: 01151150867

PARTE III

REGOLAMENTO PER ACQUIZIONE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTI INFERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA

Art. 27

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il ricorso al sistema delle acquisizioni di beni e servizi, in attuazione di quanto previsto dall'art.36 del D.LGS 50/2016 e sue modifiche ed integrazioni secondo le modalità, l'oggetto e i limiti riportati negli articoli seguenti allo scopo di favorire lo snellimento dell'azione amministrativa, per motivi di semplicità, urgenza o necessità.

L'affidamento e l'esecuzione di servizi di forniture ai sensi del presente Regolamento deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di pubblicità, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, parità di trattamento, non discriminazione trasparenza e proporzionalità.

Art. 28

Limiti di applicazione

Il presente regolamento si applica all'acquisizione di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria come sancito all'art.35 del D.Lgs 50/2016.

I limiti economici di applicazione del presente regolamento saranno quindi automaticamente adeguati alle variazioni della soglia comunitaria.

Le procedure di acquisizione sottosoglia si pongono come sistemi secondari di approvvigionamento rispetto alle ordinarie procedure d'acquisto previste dalle disposizioni del Codice dei Contratti pubblici.

Fermi restando i limiti di cui sopra, al fine di ricorrere al sistema di effettuazione delle spese sottosoglia, si individuano di seguito le tipologie di beni e servizi oggetto di negoziazione:

TIPOLOGIE DI BENI
Prodotti farmaceutici
Materiali per la profilassi igienico-sanitaria, sieri e vaccini
Materiali diagnostici, prodotti chimici per assistenza
Materiali diagnostici, lastre rx, mezzi di contrasto per rx, carta per ecg, ecc..
Presidi chirurgici e materiale sanitario
Materiali protesici e materiali per emodialisi
Prodotti farmaceutici per uso veterinario
Prodotti alimentari

Prodotti dietetici
Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto
Cancelleria e stampati
Materiale ed accessori per attrezzature informatiche
Attrezzature tecnico economali
Attrezzature sanitarie
Attrezzature informatiche
Spese postali
Mobili e arredi
Laboratori elettronici ed attrezzature informatiche
Software
Autoveicoli, mezzi di trasporto, autovetture
Ambulanze
Premi di assicurazioni
Tipologie di servizi
Servizio lavanderia, lavanolo e guardaroba
Servizio di pulizia
Servizio di ristorazione
Servizio trasporto
Servizio smaltimento rifiuti
Servizio di vigilanza
Servizio di facchinaggio
Servizi telefonici
Canoni di noleggio di attrezzature economali
Canoni di noleggio di attrezzature sanitarie



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA

Codice Fiscale e Partita IVA: 01151150867

Canoni di leasing
Canoni di noleggio hardware
Canoni di noleggio software
Service sanitari

Si precisa che l'elencazione di cui sopra è puramente esemplificativa e, pertanto, il ricorso alle spese in economia è comunque consentito nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa e dal presente regolamento.

Il ricorso alla procedura in economia è effettuato previa verifica della presenza di convenzioni stipulate da Consip e previa consultazione del Mercato Elettronico della P.A.

Art.29

Limiti d'importo e divieto di frazionamento

Le procedure di acquisizione di beni e servizi in economia sono consentite per importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria, pari ad €209.000,00 al netto dell'IVA. Tale soglia è adeguata automaticamente in relazione alle modifiche delle soglie dei contratti pubblici previste dal D.Lgs 50/2016, secondo il meccanismo di revisione periodica ed automatica previsto dal Codice dei contratti.

E' vietato qualsiasi frazionamento artificioso delle acquisizioni di beni e servizi allo scopo di sottoporle alla disciplina delle procedure in economia.

Il calcolo del valore stimato delle acquisizioni di beni e servizi è basato sull'importo totale al netto dell'IVA. Ai fini del calcolo del valore stimato si applica quanto previsto dall'art 35 del D.Lgs 50/2016.

Art.30

Procedure

Il ricorso alle acquisizioni di beni e servizi sottosoglia è effettuato mediante espletamento delle procedure sotto elencate:

- a) affidamento diretto;
- b) procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenco di operatori, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti.

Affidamento diretto

Tutte le forniture d'importo inferiore ai 40.000,00 euro possono essere assegnate tramite l'affidamento diretto.

Quando l'importo della spesa non supera tale limite, le offerte sono richieste ed acquisite agli atti, da parte del Responsabile del procedimento, con i mezzi, nella forma e nel numero ritenuti più opportuni, secondo necessità e tipologia della fornitura.

Si può quindi prescindere dalla formalità di richiesta di più preventivi nei seguenti casi:

- a) per forniture di beni e servizi di importo inferiore a 40.000,00 senza artificiosi frazionamenti;

- b) quando trattasi di acquisti di beni e servizi la cui produzione è garantita da privativa industriale che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti: in tal caso la richiesta deve essere motivata dal Responsabile del Servizio utilizzatore;
- c) per forniture complementari.

Il RUP e/o il referente istruttore avranno massima cura affinché tutto l'iter procedimentale sia tracciato, adeguatamente descritto al fine delle verifiche sulla trasparenza delle scelte effettuate.

Il processo d'acquisto è definito, a cura del Servizio Provveditorato, attraverso la Determina Dirigenziale che viene numerata, datata e pubblicata sul sito aziendale, previa acquisizione dell'autorizzazione della spesa da parte del Servizio Economico Finanziario.

L'atto conclusivo del procedimento è rappresentato dall'emissione dell'ordinativo d'acquisto, emesso attraverso la procedura informatica, dalle strutture delegate, merceologicamente e gestionalmente competenti:

- Farmacia Ospedaliera o Territoriale
- Magazzino Generale

Copia dell'ordine sarà trasmessa al fornitore, al Servizio SEFP ai fini del controllo delle fatture ed alle altre Strutture eventualmente interessate.

Art. 31 **Procedura negoziata**

Sono affidate per il tramite della procedura negoziata tutte le forniture di beni e servizi aventi importi superiori ai 40.000,00 euro ed inferiori alla soglia comunitaria, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, qualora sussistono in tale numero, individuati sulla base di:

- tramite la consultazione del MEPA;
- indagini di mercato da effettuarsi secondo le forme di rilevazione più idonee in relazione alla tipologia del bene o di servizio d'acquistare,
- tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

Sono esclusi dalle procedure per l'affidamento dei contratti i fornitori e i prestatori di servizi che, nell'esecuzione di contratti stipulati con aziende sanitarie o con altri soggetti pubblici, si siano resi colpevoli di grave ed accertata inadempienza contrattuale. Sono altresì esclusi quei concorrenti che si trovino in una situazione per la quale, in base alla normativa comunitaria e nazionale vigente, è prevista l'esclusione dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di appalti pubblici.

Art. 32 **Invito a presentare offerte**

Per le acquisizioni di beni e servizi, ai sensi del sopracitato art.5, la lettera d'invito e gli eventuali allegati da inviare, con qualsiasi mezzo (lettera, fax, mail ecc) agli operatori economici, ai fini della presentazione delle relative offerte, devono almeno contenere:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e l'importo massimo previsto;
- modalità di esecuzione e del relativo termine;
- modalità di presentazione delle offerte;
- garanzie richieste;
- termine e modalità di presentazione delle offerte;
- periodo di giorni di validità delle offerte;
- il criterio di aggiudicazione prescelto;

- indicazione dei costi di sicurezza non soggetti a ribasso nel caso di esistenza di interferenze. In tal caso sarà allegato il DUVRI (Documento Unico di valutazione dei rischi);
- requisiti generali e di idoneità professionale nonché di capacità economica-finanziaria e di capacità tecnica richiesti in ragione della natura e dell'importo del contratto;
- specifica dichiarazione, ai sensi dell'art.8 del programma Quadro "Sicurezza e Legalità per lo sviluppo della Regione Sicilia" di impegnarsi, pena il recesso dal contratto, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste tangenti,pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese ecc.)
- specifica dichiarazione del legale rappresentante, con cui si indica, in caso di aggiudicazione , uno o più conti correnti dedicati in cui la S.A. potrà far confluire tutte le somme relative all'appalto;
- quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.

Il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore, di norma, a 10 giorni dalla data di invio della lettera d'invito; tuttavia, nei casi di particolare urgenza, potranno essere previsti tempi di ricezione abbreviati, ma che. Comunque, non potranno essere inferiori a cinque giorni lavorativi dalla data di invio della lettera d'invito.

La lettera d'invito può prevedere la possibilità di richiedere la produzione di campionatura, ai fini dell'emissione del necessario parere di conformità tecnica; in tal caso la ditta offerente sarà invitata a produrre campionatura e/o documentazione tecnico-scientifica adeguata, con costi a proprio carico, affinché l'azienda possa esprimere un preciso giudizio di merito. La campionatura di regola non verrà restituita o, a seconda del valore, potrà essere ritirata dalla ditta dopo la conclusione della procedura di gara.

Art. 33 Pubblicità

Le procedure effettuate ai sensi del presente Regolamento, sia di importo inferiore a 40.000 € e fino alla soglia comunitaria, si intendono sempre aperte e, dunque, con la possibilità di accogliere nei termini e con le modalità prescritte, anche offerte di quelle ditte che, pur non espressamente invitate, manifestassero l'interesse a partecipare alla procedura.

L'acquisizione di beni e servizi di cui al comma precedente sono pubblicizzate sul sito web aziendale nonché sui siti telematici prescelti per la procedura (MEPA). La pubblicazione avviene contestualmente alle lettere d'invito trasmesse alle ditte individuate.

Nel caso si ritenesse opportuno, in relazione all'oggetto e all'importo della gara, potranno essere previsti, in aggiunta, altre forme di comunicazione ritenute idonee.

Art. 34 Mercato elettronico

L'Amministrazione può effettuare acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per quelle tipologie di beni e servizi presenti sui relativi cataloghi elettronici.

L'effettuazione degli acquisti, ai sensi del precedente comma, avviene attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta rivolta ai fornitori abilitati, ovvero in applicazione delle procedure di acquisizione in economia di cui al presente Regolamento direttamente dai cataloghi elettronici a mezzo di ordini diretti o di richieste di offerta.

Art. 35
Garanzie

Per le garanzie si rimanda all'art.18.

Art. 36
Aggiudicazioni

La formalizzazione delle aggiudicazioni avverrà mediante deliberazione del Direttore Generale su proposta della struttura competente o Determinazione Dirigenziale della U.O.C. Servizio Provveditorato in osservanza a quanto stabilito dall'Atto Aziendale.

Art. 37
Stipula del contratto

Per l'acquisizione di beni e servizi sono stipulati a mezzo di scambio di corrispondenza effettuato tramite documenti elettronici. Si procederà alla registrazione degli atti solo nel caso in cui insorgessero formali contestazioni fra le parti.

Nei casi di urgenza, si potrà procedere, nelle more della verifica dell'effettivo possesso dei requisiti prescritti, alla stipulazione del contratto che sarà sottoposto alla condizione risolutiva nel caso di verifica della mancata sussistenza di anche uno soltanto dei detti requisiti, fermo restando il diritto del contraente al rimborso per le spese sostenute per le prestazioni espletate fino alla comunicazione dell'esito della verifica.

Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti richiesti nell'invito, il contraente dovrà produrre autocertificazione, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R 445/00 attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016.

La suddetta documentazione non va richiesta nell'ipotesi in cui si utilizzi, per la procedura d'acquisto, la piattaforma informatica, MEPA, gestita da Consip.

Art. 38
Esecuzione contrattuale. Verifica delle prestazioni

L'Amministrazione verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto attraverso il Responsabile del Procedimento che svolge il compito di Direttore dell'esecuzione del contratto, salvo diversa disposizione del Dirigente circa l'attribuzione di tale incarico.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto può avvalersi, nello svolgimento dei propri compiti, del supporto del dipendente dell'amministrazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere, alle stesse condizioni, ad aumenti o diminuzioni delle prestazioni nel limite di un quinto dell'importo contrattuale.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Amministrazione.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto assicura la regolare esecuzione del contratto, previa verifica che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità al contratto.

Nel caso di inadempimento, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede, previa contestazione al contraente ed esame delle eventuali deduzioni di quest'ultimo nel caso in cui le stesse non siano tali da giustificare l'inadempimento, all'applicazione delle penali previste in ordine alla singola acquisizione avvalendosi dell'eventuale garanzia costituita, fatto salvo il risarcimento del maggiore danno.



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA

Codice Fiscale e Partita IVA: 01151150867

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

In caso di inadempimento grave nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché nel caso di inadempimento che si protragga oltre il termine che verrà assegnato dal direttore dell'esecuzione del contratto per porre fine all'adempimento stesso, l'Amministrazione ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la garanzia di cui al precedente articolo e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del contraente per il risarcimento del danno.

In ogni caso l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

Art.39
Pagamenti

1. I pagamenti si riferiscono alle prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

2. Il contraente non potrà vantare diritto ad altri ulteriori, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi contrattuali ad eccezione di quanto previsto dall'art. 105 D.Lgs 50/2016 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa che recano una clausola di revisione periodica del prezzo da fissarsi sull'istruttoria condotta sulla base dei dati di cui all'art.

3. Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla produzione da parte dell'appaltatore del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità.

4. I corrispettivi contrattuali saranno fatturati con la cadenza indicata nell'invito a presentare offerta ovvero nel contratto e saranno corrisposti dall'Amministrazione secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 60 giorni, dalla data di ricevimento della fattura e ferma restando la necessità dell'attestato di regolare esecuzione espresso dal direttore dell'esecuzione del contratto. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito secondo quanto previsto dal D.Lgs. 9/10/2002, n.231.

Per le condizioni non espressamente previste in detto regolamento si fa rimando, per quanto applicabile, alle norme di cui alla parte prima, Regolamento Generale, alla normativa di riferimento D.Lgs 50/2016, s.m.i. nonché al disposto del Codice Civile in materia.

Art.40
Accesso agli atti

In conformità al principio giuridico della trasparenza dell'azione amministrativa, viene riconosciuto il diritto di accesso agli atti ai fornitori che vi abbiano interesse, secondo le modalità previste dalla L.241/90 e s.m.i. nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza e della protezione dei dati personali delle persone di cui al D.Lgs 196/03.

Art.41
Trattamento dei dati personali

La partecipazione alla gara implica il trattamento dei dati personali da parte dell'azienda ai sensi del D.Lgs.196/03 e s.m.i. che saranno utilizzati elusivamente per le seguenti finalità:

- a) gestione attività amministrativa, commerciali e fiscali;
- b) assolvimento degli obblighi contrattuali;
- c) finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie.



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA

Codice Fiscale e Partita IVA: 01151150867

Art.42
Rinvii

Per quanto non previsto nel presente Regolamento e ad integrazione delle disposizioni in esso contenute, si applica la normativa comunitaria in materia di appalti di forniture di beni e servizi ai sensi del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii. nonché del vigente Codice Civile.

Eventuali modifiche apportate dal legislatore a detta normativa s'intendono automaticamente recepite dal presente Regolamento, purchè si integrano nell'impianto complessivo dello stesso. Diversamente si procederà alla formale modifica del presente Regolamento mediante Deliberazione del Direttore Generale.